



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SEGRETERIA GENERALE

N. 71

DETERMINAZIONE

del 04 febbraio 2026

OGGETTO: ACQUISTO VESTIARIO PER MESSO NOTIFICATORE. AFFIDAMENTO E FORNITURA, IMPEGNO DI SPESA (CIG: BA31E9DDE1).

La sottoscritta CAVIGLIA STEFANIA, Responsabile della Segreteria Generale;

Premesso che:

- con il Regolamento per la massa vestiario ed equipaggiamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 2/05/1977 n. 68 e s.m.i., sono stati fissati i criteri, i tempi di uso, la qualità e la quantità delle uniformi e della buffetteria da assegnare in dotazione al personale dipendente avente titolo;
- il vestiario dei messi notificatori deve essere mantenuto idoneo ed ineccepibile per cui occorre sostituire nel corso del tempo i capi danneggiati o logori nonchè provvedere alla vestizione dei neo assunti senza apportare modifiche inestetiche nei colori e nella fattura tra i vari indumenti che contraddistinguono la divisa nel suo insieme;
- è stato assunto con decorrenza dal 02/01/2026 un messo notificatore per il quale si rende necessario procedere all'acquisto delle uniformi estiva e invernale;

Considerato che a norma dell'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012, le pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A a pena di nullità dei contratti eventualmente stipulati, fatta eccezione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro, come disposto dall'art. 1 comma 450 della legge 296/2006;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

Richiamato l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, recante la disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, che prevede la possibilità di procedere con *“l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate*

esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Visto l'art. 49 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 in base al quale è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Rilevato che la ditta EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. (C.F. e P.IVA 03682890045); con sede in Corso Francia 251 – Cuneo, ha presentato un'offerta economica (acquisita al prot. n. 3293 del 24/01/2026) di € 1.254,54 + IVA 22 %, e così per € **1.530,54** IVA inclusa;

Ritenuto di poter procedere ad affidare la fornitura in oggetto alla ditta EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L., con sede a Cuneo, Corso Francia 251, per un importo di € 1.254,54 oltre IVA al 22%, per complessivi € 1.530,54;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- a) con il presente affidamento si intende provvedere a dotare il messo notificatore neoassunto di idoneo vestiario di servizio;
- b) il contratto avrà ad oggetto la fornitura delle uniformi estiva e invernale, complete di accessori, per il messo notificatore neoassunto e sarà perfezionato mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 35 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- c) il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, la ditta EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L., ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acquisita agli atti con nota prot. n. 4337 del 30/01/2026, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dei requisiti di cui all'articolo 94 e 95 del medesimo decreto;

Dato altresì atto che:

- il codice identificativo della gara (C.I.G.) è **BA31E9DDE1**;
- la ditta affidataria assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente Determinazione non esistono cause di incompatibilità in relazione allo scrivente né sono stati rappresentati dai funzionari coinvolti obblighi di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti approvato con GC 4 del 16/1/2014 e successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 09/12/2020 e n. 268 del 10/12/2022;
- il contraente è tenuto a rispettare e far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
- il contraente dovrà autocertificare di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso;

Richiamato l'art. 37 del D.lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;

Richiamato altresì l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, al di fuori dei casi in cui i cessionari o committenti sono debitori d'imposta (*reverse charge*, di cui all'art. 17 comma 6), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia;

Richiamato l'art. 5 del D.lgs. 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e che, in assenza di detta codifica completa che ne permetta l'identificazione, non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Evidenziato che a norma dell'art. 183 c. 1 del D.L.vo 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a) , D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Considerato che, ai sensi del combinato art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamati:

- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
- il D.lgs. 33/2013 e s.m. e i.;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 adottata in data 28/11/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 adottata in data 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;

Dato atto che il presente provvedimento risulta coerente con gli strumenti di programmazione sopra indicati, che affidano alla sottoscritta la gestione del servizio e dei relativi capitoli di spesa;

Visto che la spesa pari a € 1.254,54 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 1.530,54, trova copertura al capitolo n. 60/0 del bilancio 2026/2028, esercizio 2026;

Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare alla ditta Equipaggiamenti Speciali s.r.l. con sede in Cuneo, Corso Francia 251, la fornitura di vestiario di servizio per il messo notificatore neoassunto, descritto nel preventivo pervenuto con prot. n. 3293 del 24/01/2026, per un totale di € 1.254,54 + IVA al 22% (**€ 1.530,54** IVA compresa).
- 2) Di impegnare l'importo complessivo di € 1.530,54 al capitolo 60/0 del bilancio 2026/2028, esercizio 2026, attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n. 7 del D. Lgs. 118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano dei conti Finanziario: U.1.03.01.02.004 - "Vestiario".
- 3) Di dare attuazione all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, al di fuori dei casi in cui i cessionari o committenti sono debitori d'imposta (*reverse charge*, di cui all'art. 17 comma 6), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, dando atto che il creditore dell'imposta è l'Erario, cui occorrerà versarla, previa trattenuta all'impresa affidataria, con le modalità definite dal Decreto 23 gennaio 2015, attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*).
- 4) Di dare atto, altresì, che:
 - ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente costituisce determina a contrarre nei termini riportati in premessa;
 - le verifiche si sono concluse con esito positivo e che pertanto la presente determinazione
 - è efficace ex art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023;
 - è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): **BA31E9DDE1**;
 - l'affidatario, con il presente affidamento, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
 - il contratto si perfezionerà con la trasmissione di apposita lettera commerciale;
 - l'obbligazione del Comune verrà a scadere con la fornitura del vestiario sopra specificato da effettuarsi entro il 01/04/2026 ed il pagamento avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
 - a norma dell'art. 183 c. 1 del D.lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con l'adozione della presente determinazione si perfeziona l'obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:
 - determinare la somma da pagare;
 - determinare il soggetto creditore;
 - indicare la ragione e la relativa scadenza;

- costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;
 - ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D.lgs. 267/2000 si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non esistono cause di incompatibilità né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 16/1/2014 e s.m.i.;
 - il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
 - la conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non contrasta né con le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 né con quelle contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale.
- 5) Di individuare quale responsabile unico del procedimento il Segretario Generale Caviglia Stefania.
- 6) Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 04 febbraio 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
CAVIGLIA STEFANIA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa